



Sentenza

n. 121/2025

n. 30813

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Vito **TENORE** Presidente

Gabriele **VINCIGUERRA** Giudice

Pia **MANNI** Giudice- relatore

ha emesso la seguente:

### SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **30813** del registro di Segreteria, promosso a seguito della relazione n. 288/2024 del magistrato istruttore relativa al conto giudiziale n. 123568 depositato in data 24.7.2020 relativo alla gestione della carta di credito aziendale per l'esercizio 2019 dell'Università degli studi di Pavia, reso da:

**VARASIO Emma** nata il 1.12.1960 e residente in Pavia, via Eredi Farina n.16, CF VRSMMR60T41G388D,

**VISTI** gli atti e i documenti tutti del giudizio.

**UDITO** nell'udienza pubblica del 18.6.2025, con l'assistenza del Segretario Antonio Dell'Unto, il Pubblico Ministero Cristian Pettinari, nessuno presente per la convenuta, data per letta la relazione di causa con il consenso della Procura.

### FATTO

1) Con la relazione n. 288/2024 il magistrato istruttore ha riferito sul conto n. 123568 relativo alla gestione della carta di credito

aziendale per l'esercizio 2019 dell'Università degli studi di Pavia.

Agente contabile Varasio Emma.

Il conto è stato depositato in data 24 luglio 2020.

Il magistrato istruttore ha riferito, preliminarmente, quanto segue:

- il conto depositato non risulta vistato e, quindi, parificato dal responsabile del settore finanziario consistendo semplicemente nell'insieme dei rendiconti mensili firmati dal solo agente contabile;

-l'agente contabile ha utilizzato la carta di credito per alcune spese di missione relative ad attività istituzionali del CODAU: €281,00 (Spese viaggio Riunione Giunta ed Assemblea CODAU), €268,00 (Spese viaggio Missione Giunta e assemblea generale CODAU), €483,65 (Spese viaggio Missione Giunta CODAU).

In proposito il magistrato istruttore ha sollevato il dubbio che tali spese siano ammissibili in quanto il CODAU-Convegno dei Direttori generali delle amministrazioni universitarie- è un'associazione di diritto privato non riconosciuta ex art.36 c.c.

Non è chiaro il motivo per il quale la partecipazione alla vita associativa di un'associazione privata, senza alcun ruolo istituzionale riconosciuto da fonti normative e senza alcun rilievo di natura pubblicistica possa gravare sul bilancio pubblico.

Il magistrato istruttore ha, quindi chiesto di dichiarare l'irregolarità del conto e di condannare l'agente contabile al pagamento degli importi di cui sopra, oltre interessi legali a far

data dai singoli pagamenti sino al soddisfo, a fronte dell'uso non conforme a normativa della carta di credito aziendale, fatta salva una diversa valutazione del Collegio in ordine alla discaricabilità delle spese stesse.

2) La dott. Emma Varasio ha depositato una memoria in data 27.5.2025.

Preliminarmente la dott. Varasio ha sostenuto di non essere agente contabile ma ordinatore secondario di spesa con obbligo di rendicontazione alla PA di appartenenza ex art 6 D.M. Tesoro 9 dicembre 1996, n.701 e non anche obbligato alla resa del conto ex art 610 del R.D. n. 827 del 1924, richiamando sul punto il relativo orientamento giurisprudenziale.

Nel merito ha osservato che:

-non è imputabile all'agente contabile il fatto che il Dirigente dell'Amministrazione non abbia firmato o vistato la resa del conto prima di depositarla e, comunque, il file parificato è stato inserito correttamente in SIRECO e accettato.

-la censura relativa al rimborso per missione al CODAU, è identica a quella sollevata nei confronti della scrivente nell'ambito del giudizio n. 30713, relativo al conto giudiziale n. 154963 e richiama, quindi, quanto già osservato in quel giudizio.

Ha sostenuto che, comunque, al CODAU può essere riconosciuto un rilievo pubblicistico, sulla base delle norme. In particolare, ha precisato che il Ministero dell'Università e della Ricerca riconosce il CODAU tra gli organi del sistema universitario quale organismo

di raccordo dei Direttori Generali dell'università che si propone di coordinare l'attività delle università per la parte relativa alla gestione amministrativa, di condividere buone pratiche e di realizzare approfondimenti sulla normativa vigente, a supporto dell'amministrazione universitaria. L'art. 1, comma 1, della L. 16 gennaio 2006, n. 18 relativa al CUN, prevede che "Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario" composto, tra gli altri, da un membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università. L'art. 11, comma 2, del DPR 76/2010 (Regolamento ANVUR) prevede tra gli organi dell'Agenzia un Comitato consultivo che "dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione" del quale fa parte un componente designato dal Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane. Infine, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca - Periodo 2019-2021, all'art 20, prevede che anche i rappresentanti del CODAU, congiuntamente ad altri, siano chiamati all'analisi dei dati consuntivi al fine di valutare i risultati delle misure intraprese per disincentivare elevati tassi di assenza del personale.

I soggetti che aderiscono all'associazione CODAU sono le Istituzioni universitarie che, in tal modo, partecipano

all'interlocuzione istituzionale con il Ministero e gli altri Enti di riferimento fornendo il proprio contributo per migliorare gli indirizzi e il coordinamento delle azioni a livello di sistema.

Ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare che la dott. Emma Varasio non è assoggettata all'obbligo di resa del conto giudiziale e, in subordine, di disporre l'approvazione del conto giudiziale e il discarico dell'agente contabile.

3) Il Pubblico Ministero ha depositato le conclusioni in data 21.5.2025.

La Procura ha concluso in difformità dalle conclusioni del magistrato istruttore chiedendo:

- di dichiarare la regolarità del conto e il discarico dell'agente contabile, fatta salva ogni diversa valutazione del Collegio in ordine alla discaricabilità delle singole spese rappresentate nel conto.

Innanzitutto, la Procura ha rilevato che il *file* trasmesso risulta firmato digitalmente dalla dott.ssa Buttazzoni Paola che risulta Responsabile gestionale del Servizio bilancio e fiscale dell'Università degli Studi di Pavia.

Nel merito ha rilevato che il CODAU viene annoverato dal Ministero dell'Università e della Ricerca fra gli organi del sistema universitario e che le spese oggetto di giudizio rispondono *prima facie* ad un'esigenza istituzionale dell'Università, nell'ambito degli organi del sistema universitario nazionale.

All'udienza del 18.6.2025 il Pubblico Ministero ha richiamato le

proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta a sentenza.

Considerato in

### **DIRITTO**

1. Il Collegio ritiene, innanzitutto, che sussista la qualifica di agente contabile, in quanto tale tenuto alla resa del conto giudiziale, in capo alla dott. Emma Varasio. Si richiamano, in proposito, ai sensi dell'art. 17 disp. att. CGC, i plurimi precedenti con i quali questa Sezione ha esaminato i diversi orientamenti giurisprudenziali sulla questione della qualifica di agente contabile dell'utilizzatore della carta di credito, con riferimento proprio all'Università di Pavia (sez. Lombardia, 21.7.2025 n. 118; 16.7.2025 n. 116; 18.3.2025 n. 35; 12.2.2025 n. 28; 22.1.2025 n. 9 e 19.11.2024 n. 179).

In presenza di una giurisprudenza non uniforme sulla questione della qualifica di agente contabile dell'utilizzatore della carta di credito o della carta prepagata, nel caso dell'Università di Pavia, infatti, dirimente è quanto previsto dal "Regolamento missioni e servizio esterno", emanato con Decreto rettorale n. 1195/2016 del 12/07/2016, in vigore dal 30/07/2016 e poi dal "Regolamento di Ateneo per l'utilizzo della Carta di credito e della Carta Prepagata", emanato con Decreto rettorale n. 1949/2018 del 06/07/2018, in vigore dal 19/07/2018. Le Università, come noto, godono di autonomia, anche contabile e *"sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento"* (art. 33

Cost., art. 6, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168) per cui è a tali regolamenti che deve farsi riferimento per stabilire la qualificazione giuridica dell'utilizzatore delle carte di credito e delle carte prepagate. A tal proposito l'art. 6 del Regolamento del 2018 sull'utilizzatore delle carte di credito precisa che: *"Il titolare della carta di credito è... agente contabile e come tale tenuto alla resa del conto alla Corte dei conti, che esercita sullo stesso la giurisdizione contabile"*, e analoga previsione è contenuta nell'art. 12 per quel che riguarda il titolare della carta prepagata. Corrispondentemente, anche il regolamento delle missioni del 2016 definisce agente contabile, tenuto a rendere il conto, il titolare di carta aziendale.

2. Venendo all'esame dei singoli motivi di irregolarità elencati dal Magistrato istruttore si osserva:

*A) parificazione del conto.*

L'art. 6, comma 2, del Regolamento di Ateneo per l'utilizzo della carta di credito e della carta prepagata stabilisce che i rendiconti dell'agente contabile *"saranno verificati dal Servizio responsabile dei rapporti con l'Istituto cassiere per il riscontro con l'estratto conto della Banca e la parificazione del conto"*.

Il conto in oggetto non è stato parificato ossia manca l'attestazione da parte del responsabile del servizio finanziario dell'ente della corrispondenza dei dati contabili forniti dall'agente contabile con quelli ricavabili dalle scritture dell'amministrazione.

La mancata parificazione del conto non determina la sua improcedibilità, secondo la giurisprudenza (sez. app. Sicilia, 10.4.2024 n. 62), ma la sua irregolarità, irregolarità della quale l'agente contabile non è responsabile trattandosi di incombenti che non gravano su di lui ma sull'amministrazione.

*B) Ammissibilità delle spese.*

Le spese oggetto del conto sono relative a missioni relative ad attività istituzionali del CODAU- Convegno dei Direttori generali delle amministrazioni universitarie. Il Magistrato istruttore ha sollevato il dubbio che tali spese siano ammissibili in quanto il CODAU è un'associazione di diritto privato non riconosciuta ex art.36 c.c.

La questione è stata oggetto di approfondimento istruttorio nell'analogo giudizio n. 30713 relativo al conto giudiziale n. 154963 reso sempre dall'agente contabile Varasio. Tale approfondimento ha consentito di accertare che pur essendo il CODAU, ai sensi dell'art. 1 comma 1 dello Statuto, un'associazione di diritto privato priva di personalità giuridica, un'"associazione non riconosciuta" ex art. 36 c.c., i cui membri sono gli enti universitari, il Ministero riconosce al suddetto organismo una posizione di particolare rilevanza, quale interlocutore "ufficiale" al pari di altri organismi di particolare importanza per lo sviluppo e l'organizzazione del sistema universitario come ANVUR, CUN, CRUI e CNSU. Nel sito ufficiale del MUR il CODAU viene descritto come: *"l'organismo di raccordo*

dei Direttori Generali dell'università, incaricato di coordinare l'attività amministrativa degli atenei, favorire la condivisione di buone pratiche e svolgere approfondimenti sulla normativa vigente a supporto della gestione universitaria", come confermato dall'esame dello Statuto del CODAU e delle sue finalità.

Pertanto, il CODAU, pur non essendo un organo formalmente istituito per legge, è "accreditato" presso il MUR nel senso di essere riconosciuto come organismo rappresentativo di particolare rilevanza.

Membri del CODAU sono gli enti universitari e ogni università aderente è rappresentata dal Direttore Generale in carica, o Dirigenti di volta in volta delegati (art. 4 Statuto CODAU) che partecipano alle attività e alle decisioni dell'associazione, non a titolo personale ma, appunto, in rappresentanza dell'ateneo membro.

Ne consegue che le spese sostenute dalla dott. Varasio, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Università di Pavia, per missioni relative ad attività istituzionali del CODAU e nell'interesse dell'ateneo, sono pienamente ammissibili e rispettose del relativo regolamento.

L'assenza di ammanchi e profili di responsabilità a carico della contabile comporta che questa non debba essere condannata al rimborso delle spese di procedimento

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|  | Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
|  | <b>DICHIARA</b> l'irregolarità del conto n. 123568 depositato in data 24.7.2020, afferente alla gestione della carta di credito aziendale per l'esercizio 2019 dell'Università degli studi di Pavia, reso dall'agente contabile Varasio Emma, senza addebito di responsabilità a carico dell'agente contabile. |                            |
|  | Nulla per le spese.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|  | Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18.6.2025.                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
|  | Il Giudice estensore                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il Presidente              |
|  | (Pia Manni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (Vito Tenore)              |
|  | f.to digitalmente                                                                                                                                                                                                                                                                                              | f.to digitalmente          |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|  | Depositata in Segreteria il 29/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il Direttore di Segreteria |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (dott. Federica Dainotti)  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |